



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Prot. 8381 doc 12/7/24

Spett.le

Comune di Bussoleno
Piazza Cavour, 1
10053 Bussoleno (TO)
bussoleno@postemailcertificata.i

E.p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Torino
sabap-to@pec.cultura.gov.it

Oggetto:

comune di	BUSSOLENO
provincia di	Torino
immobile denominato	Ponte di via Gran Porta
indirizzo	Località Foresto, Via Rocciamelone, snc
distinto al C.T.	al Foglio 6, privo di identificazione catastale propria
proprietà	Comune di Bussoleno
procedimento di	verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali'
esito	NEGATIVO

Comunicazione di esclusione dal regime di tutela

Con riferimento al bene indicato in oggetto,

Vista la nota del 14 luglio 2022 prot. n. 7748, pervenuta il 22 luglio 2022 e assunta agli atti in pari data al prot. n. 3704, con cui il Comune di Bussoleno, nella persona del suo legale rappresentante, ha chiesto, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 12 del Codice dei beni culturali, la verifica dell'interesse culturale in relazione al bene in oggetto;

Vista la nota prot. n. 9965 del 22 maggio 2024, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, conclusa l'istruttoria di competenza, ha reso il seguente parere:

"La struttura presenta un'unica arcata di larghezza sei metri, realizzata in pietre di dimensione eterometrica regolarizzate a spacco e legate con malta biancastra stesa anche sul paramento.

Già agli inizi del XX secolo, la documentazione fotografica storica testimonia la presenza ai lati del ponte di parapetti continui in muratura e, in seguito a trasformazioni successive, l'impianto originario risulta celato: a sud, il fronte è parzialmente occultato dallo staffaggio delle tubature; a nord, la realizzazione della soletta aggettante in calcestruzzo della pavimentazione stradale moderna impedisce la lettura della struttura in pietra.

Considerato quindi che gli interventi moderni impediscono una completa leggibilità del ponte originario che risulta fortemente rimaneggiato e che la sua posizione e geometria costituiscono un ostacolo pericoloso al deflusso del corso d'acqua in caso di piena, non rilevandosi altresì caratteristiche tali da attribuire





Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

2

al manufatto un valore storico, artistico e architettonico si ritiene che il bene non rivesta l'interesse culturale" ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei beni culturali;

Assunte le determinazioni prese dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte nella seduta n. 6 del 29 maggio 2024, che, in conformità con quanto valutato dall'ufficio istruttore, ha ritenuto che il bene in questione non presenti requisiti sufficienti al mantenimento del regime di tutela;

Tutto ciò visto e premesso, si comunica che il bene in oggetto non presenta i requisiti di interesse culturale di cui agli articoli 10 comma 1 e 12 del Codice dei beni culturali, per i motivi espressi nelle premesse, e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte Seconda del Codice dei beni culturali.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi e le prescrizioni di cui ai seguenti articoli del Codice dei beni culturali:

- 50, a termini del quale "1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia";

- 90, a termini del quale "1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.";

- 91, commi 1 e 2, che sanciscono, rispettivamente, la proprietà statale delle cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo e la circostanza che, qualora si proceda alla demolizione di un immobile per conto dello Stato, della regione e di ogni altro ente pubblico territoriale, "tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.".

LI/nr

**Il Segretario regionale ad interim
del Ministero della cultura per il Piemonte
Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale
Arch. Corrado Azzolini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440
PEC: sr-pie@pec.cultura.gov.it
PEO: sr-pie@cultura.gov.it